

Regione PIEMONTE

Regolamento regionale recante: “Caratteristiche tecniche e modalità di gestione delle strutture destinate alla pratica del turismo naturista nonché criteri per il rilascio delle concessioni di aree pubbliche. (Attuazione dell’articolo 8 della legge regionale 21 settembre 2015, n. 21)”.

SOMMARIO

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1. (Oggetto e finalità)
- Art. 2. (Ambito di applicazione)
- Art. 3. (Tipologie di attività turistiche naturiste)
- Art. 4. (Periodi di apertura)
- Art. 5. (Disposizioni per il rispetto comune)
- Art. 6. (Destinazione d’uso, idoneità e accessibilità delle aree private destinate alla pratica del turismo naturista)
- Art. 7. (Attività e servizi aggiuntivi e complementari)
- Art. 8. (Riserva di denominazione, segni distintivi, pubblicità e classificazione)
- Art. 9. (Criteri per il rilascio delle concessioni su aree pubbliche)
- Art. 10. (Spazi dedicati alle attività ludico-ricreative in aree naturiste private all’aperto)

CAPO II – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

- Art. 11. (Disposizioni transitorie)
- Art. 12. (Disposizioni finali)

ALLEGATO A – REQUISITI TECNICI ED IGIENICO-SANITARI DELLE AREE E DELLE STRUTTURE TURISTICHE NATURISTE

- Art. 1. (Caratteristiche tecniche degli apprestamenti e delimitazioni delle aree e delle strutture naturiste)
- Art. 2. (Spazi e locali destinati alle cure e al benessere nelle aree private naturiste)
- Art. 3. (Piscine)
- Art. 4. (Sicurezza alimentare per le aree naturiste all’aperto)
- Art. 5. (Smaltimento acque reflue nelle aree naturiste all’aperto)
- Art. 6. (Prescrizioni anti-legionellosi)

ALLEGATO B – LOGHI IDENTIFICATIVI DELLE ATTIVITA’ TURISTICHE NATURISTE NELLA REGIONE PIEMONTE

SEZIONE I – CARATTERISTICHE GRAFICHE

SEZIONE II – SIMBOLOGIA E SEGNI DISTINTIVI

SEZIONE III – CONCESSIONE D’USO DEL LOGO DISTINTIVO A FAVORE DELLE AREE ALL’APERTO E DELLE STRUTTURE TURISTICHE NATURISTE

SEZIONE IV – MODELLO AN

CAPO I. DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1. (Oggetto e finalità)

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi dell’articolo 8 della legge regionale 21 settembre 2015, n. 21 (Disciplina del turismo naturista) individua le caratteristiche tecnico-funzionali e le modalità di gestione delle strutture e delle aree all’aperto destinate alla pratica del turismo naturista nonché i criteri per il rilascio delle concessioni di aree pubbliche e il relativo logo distintivo.

Art. 2. (Ambito di applicazione)

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano alle tipologie di cui agli articoli 4 e 5 della l.r. 21/2015.

Art. 3.

(Tipologie di attività turistiche naturiste)

1. Le attività turistiche naturiste sono svolte all'interno di aree pubbliche e di aree private.
2. All'interno delle aree pubbliche si collocano le "aree naturiste proprie" dedicate, unicamente, al turismo naturista senza alcuna promiscuità.
3. All'interno delle aree private si collocano:
 - a) le "strutture naturiste proprie": strutture turistico-ricettive esclusivamente dedicate alla pratica del turismo naturista;
 - b) le "strutture miste": realizzabili all'interno di una struttura turistico-ricettiva, già esistente o di nuova costruzione, in cui sono destinate apposite aree dedicate alla pratica del turismo naturista;
 - c) le "aree e altri ambienti all'aperto": aree o ambienti, quali boschi, prati o terreni privati, allestiti con insediamenti temporanei in cui è esercitata l'attività del naturismo diurno.
4. Le aree pubbliche nonché le aree o altri ambienti privati all'aperto, destinati esclusivamente alla pratica del turismo naturista, non rientrano nelle fattispecie delle strutture turistico-ricettive e si definiscono, ai fini del presente regolamento, "aree naturiste".
5. Le strutture e le aree di cui al presente articolo sono realizzate in idonei contesti ambientali naturalistici.

Art. 4.

(Periodi di apertura)

1. L'esercizio dell'attività turistico-naturista presenta le seguenti modalità di apertura:
 - a) annuale, per un periodo di attività non inferiore a nove mesi, anche non continuativi, nell'arco dell'anno solare;
 - b) stagionale, per un periodo non inferiore a novanta giorni, nell'arco dell'anno solare;
2. Per le aree naturiste all'aperto è consentita unicamente l'attività diurna, senza pernottamento, per un periodo non superiore a novanta giorni, nell'arco dell'anno solare.
3. Al titolare dell'attività è consentito, al di fuori dei periodi di apertura di cui ai commi 1 e 2, organizzare giornate o serate a tema a favore dei propri ospiti senza obbligo di segnalare la variazione dei periodi di apertura già dichiarati.
4. L'attività volta alla pratica del turismo naturista all'interno di strutture turistico-ricettive, siano esse esclusivamente dedicate a tale pratica o miste, conserva le modalità di gestione e le caratteristiche funzionali già previste dalle rispettive normative turistiche di settore.

Art. 5.

(Disposizioni per il rispetto comune)

1. L'accesso alle strutture turistiche ricettive e alle aree all'aperto ove è svolta la pratica del turismo naturista è assoggettato alle norme comportamentali derivanti da apposito regolamento interno nel pieno rispetto della natura e della pulizia dei luoghi.
2. Gli ospiti delle aree e delle strutture private destinate alla pratica del turismo naturista assicurano, inoltre, un comportamento sociale mirato al rispetto reciproco della persona, al buon costume e alla privacy. In particolare, è fatto divieto di usare apparecchi video o altre apparecchiature volte alla filmografia e alla fotografia nei confronti delle altre persone ospitate, fatto salvo il loro specifico consenso.
3. Nelle aree o strutture naturiste è assicurato, al fine di non provocare fenomeni di voyeurismo, un accesso di uomini e donne appositamente programmato.
4. In caso di violazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, il titolare dell'attività provvede a ripristinare il rispetto delle disposizioni regolamentari avvalendosi delle autorità locali territorialmente competenti.

Art. 6.

(Destinazione d'uso, idoneità e accessibilità delle aree private)

destinate alla pratica del turismo naturalista)

1. Le strutture turistiche ricettive dedicate esclusivamente alla pratica del turismo naturalista nonché le strutture miste di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a) della l.r. 21/2015 mantengono la destinazione d'uso già per esse prevista dalle normative dei relativi comparti ricettivi turistici alberghiero, extralberghiero, agriturismo e all'aria aperta.
2. Le aree e gli altri ambienti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b) della l.r. 21/2015 possono conservare la destinazione d'uso ad esse già attribuita dagli strumenti urbanistici comunali per l'esercizio diurno dell'attività naturalista.
3. Fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 5, comma 2, della l.r. 21/2015 le strutture private destinate alla pratica del turismo naturalista sono conformi alle norme:
 - a) tecnico-edilizie ed igienico-sanitarie di cui all'allegato A) del presente regolamento;
 - b) in materia urbanistica, paesaggistico-ambientale, di sicurezza, idoneità dei locali, degli spazi e delle aree nonché di prevenzione incendi;
 - c) in materia di accessibilità e di superamento delle barriere architettoniche, fatte salve eventuali deroghe stabilite dai regolamenti igienico-edilizi comunali o per casi di comprovate impossibilità tecnico-strutturali.
4. L'ente territorialmente competente, può prevedere deroghe ai vincoli urbanistici in caso di strutture edilizie leggere utilizzabili per attività temporanee.
5. Le strutture naturaliste all'aperto sono fornite di parcheggi interni e/o esterni le cui condizioni di utilizzo sono determinate dal regolamento interno della struttura o dell'area.

Art. 7.

(Attività e servizi aggiuntivi e complementari)

1. L'accoglienza e l'ospitalità di animali al seguito della clientela è consentito nel rispetto delle prescrizioni, qualora esistenti, contenute nei regolamenti comunali; gli animali sono custoditi dai proprietari in modo da non arrecare molestie o danni alle persone o alle cose.
2. Le strutture e le aree naturaliste possono fornire alla propria clientela, nel rispetto delle vigenti normative di settore, prodotti e servizi accessori quali la vendita di titoli di trasporto pubblico locale e di ingresso in stabilimenti termali e balneari, biglietti per attrazioni, manifestazioni ed eventi, prodotti enogastronomici, commerciali e artigianali, nonché servizi di accompagnamento.
3. Le aree e le strutture che offrono servizi e attività dedicate alla cura, al benessere e alla salute del corpo, finalizzate in via esclusiva a garantire un più elevato livello di comfort e di relax agli ospiti, quali fitness, terapie e trattamenti mirati al benessere psico-fisico, ottemperano ai requisiti tecnici ed igienico-sanitari previsti nell'allegato A del presente regolamento.
4. Le attività di cui al comma 3, se svolte all'interno di strutture turistico-ricettive, possono essere rivolte anche alle persone non alloggiate che praticano il turismo naturalista nel rispetto delle norme che disciplinano l'avvio delle relative attività.

Art. 8.

(Riserva di denominazione, segni distintivi, pubblicità e classificazione)

1. I titolari o gestori delle aree e delle strutture turistiche naturaliste che esercitano la propria attività ai sensi della l.r. 21/2015, nonché del presente regolamento, utilizzano esclusivamente le seguenti denominazioni:
 - a) "area naturalista", se realizzata all'aperto, in aree pubbliche e private, esclusivamente dedicate alla pratica del turismo naturalista;
 - b) "naturalista", quale dizione da aggiungere alla denominazione della tipologia di struttura turistico-ricettiva esclusivamente dedicata alla pratica del turismo naturalista.
2. Le aree naturaliste di cui al comma 1, lettera a) sono segnalate con l'apposito logo realizzato in armonia con l'ambiente naturale del luogo.
3. Ai titolari o gestori delle strutture turistico-ricettive, esclusivamente dedicate alla pratica del turismo naturalista, è consentito utilizzare l'apposito logo distintivo dell'attività medesima.
Per le strutture miste, è fatto obbligo al titolare o gestore di apporre, unicamente all'interno della struttura ricettiva, l'apposita segnaletica, per agevolare l'accesso degli utenti alle aree dedicate alla pratica del

turismo naturalista e di rendere idonea pubblicità della presenza di tali aree dedicate anche attraverso canali commerciali e/o propri siti web.

4. Al fine di uniformare l'applicazione dei segni distintivi di cui ai commi 2 e 3 sul territorio della Regione Piemonte, sono definite le caratteristiche grafiche, tecniche e dimensionali, nonché gli obblighi informativi e di pubblicità, nell'allegato B del presente regolamento. Tali modelli sono riprodotti dal titolare o gestore delle strutture turistiche naturaliste e delle aree all'aperto ed apposte in modo visibile prima dell'accesso alla propria struttura o area.

5. Le aree naturaliste all'aperto non sono soggette a classificazione mentre le attività svolte all'interno di strutture turistiche ricettive, in appositi spazi dedicati all'attività naturalista o all'interno di strutture ricettive esclusivamente dedicate a tale pratica, ottemperano alle normative turistiche vigenti in materia di classificazione.

Art. 9.

(Criteri per il rilascio delle concessioni su aree pubbliche)

1. Ai fini del rilascio delle concessioni di aree pubbliche di cui all'articolo 4 della l.r. 21/2015, il comune territorialmente competente individua il soggetto concessionario sulla base dei criteri di cui al comma 2 e secondo le specifiche prescrizioni tecniche di cui all'allegato A del presente regolamento.

2. L'individuazione del concessionario delle aree di cui al comma 1 è assoggettata ai seguenti criteri generali:

a) emanazione di apposito bando di selezione pubblica contenente i seguenti parametri di riferimento:

1a) ubicazione della concessione e regolamentazione d'uso delle aree demaniali destinate al turismo naturalista secondo le norme che disciplinano l'utilizzo dei beni demaniali lacustri, montani, boschivi e simili;

2a) indicazione dei soggetti che possono partecipare all'affidamento della concessione;

3a) durata del rapporto concessorio e canone accessorio;

4a) modalità di gestione della concessione;

5a) documentazione di gara e requisiti soggettivi del potenziale concessionario;

6a) criteri di valutazione, che tengono conto, anche mediante l'attribuzione di idonei punteggi, dell'interesse pubblico, della quantità e qualità dei servizi e della garanzia di un efficace utilizzo della concessione, anche in ordine alla valorizzazione e alla tutela ambientale del territorio comunale, al grado di accessibilità dell'area da parte di persone con ridotte o impedito capacità motorie, a particolari offerte a favore di categorie protette e/o organizzazioni di promozione sociale operanti nel turismo e ai servizi giornalieri di manutenzione e pulizia dell'area in concessione;

7a) eventuale individuazione di una commissione comunale interdisciplinare di valutazione per l'attribuzione dei diversi punteggi;

b) obbligo di utilizzo dell'area finalizzata esclusivamente per attività turistico-ricreative e alla valorizzazione economica della stessa;

c) canone concessorio desumibile dalle vigenti norme statali e regionali, fatta salva la facoltà del comune di prevedere criteri di adeguamento in relazione ad accordi pubblico-privati finalizzati a progetti strategici di sviluppo dell'area destinata alla pratica del turismo naturalista;

d) obbligo per il concessionario di rispettare e mantenere i vincoli di riservatezza, di delimitazione e di segnalazione che caratterizzano la destinazione naturalista dell'area nonché le condizioni minime igienico-sanitarie.

3. Per quanto non espressamente previsto al comma 2, si applicano, in quanto compatibili, le procedure tecnico-amministrative vigenti in materia di concessioni demaniali.

4. L'assegnazione della concessione è riservata, solo in caso di parità di punteggio, alle associazioni o organizzazioni affiliate ad una federazione naturalista nazionale ed internazionale ed individua il soggetto giuridico responsabile della gestione della concessione e del rispetto degli obblighi e vincoli definiti nel contratto di concessione.

Art. 10.

(Spazi dedicati alle attività ludico-ricreative in aree naturaliste private all'aperto)

1. Nel rispetto dei luoghi e delle disposizioni normative vigenti in materia urbanistica e paesaggistico-ambientale, è consentito l'utilizzo di aree, terreni, prati, boschi o altri ambienti privati all'aperto per l'attività turistico-naturalista destinando gli spazi disponibili, alle seguenti attività:

- a) attività sportive;
- b) picnic e barbecue;
- c) attività ludiche-ricreative a favore di bambini e adulti;
- d) attività destinate alla cura e al benessere psico-fisico dell'individuo;
- e) solarium.

2. I requisiti tecnici ed igienico-sanitari degli spazi esterni dedicati alle attività di cui al comma 1 sono disciplinati nell'allegato A del presente regolamento.

CAPO II. DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 11.


(Disposizioni transitorie)

1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, le strutture ricettive e le aree all'aperto destinate alla pratica del turismo naturista, già esistenti, si adeguano ai requisiti tecnici ed igienico-sanitari di cui all'allegato A.
2. Entro il termine di cui al comma 1, le aree pubbliche e private in cui vengono esercitate le attività del turismo naturista si dotano del logo distintivo dell'attività e lo utilizzano secondo le modalità e le caratteristiche di cui all'allegato B.

Articolo 12.

(Disposizioni finali)

1. Per le violazioni al presente regolamento si applica l'articolo 10, comma 3, della l.r. 21/2015.
2. L'aggiornamento degli allegati, in considerazione del loro contenuto tecnico, è effettuato dalla struttura regionale competente in materia con apposita determinazione dirigenziale, anche sulla base degli adeguamenti tecnici imposti dalle normative comunitarie, statali e regionali.



1. Segnaletica verso dx per strutture ricettive miste



2. Segnaletica verso sx per strutture ricettive miste

